DECISIONE N° 31—53
del 2 maggio 1953

relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio.

L'ALTA AUTORITA'

Visto l'art. 60 § 2 *a)* e l'art. 63 § 2 del Trattato,

Considerando che i listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese devono permettere di verificare la conformità alle regole di concorrenza definite nel Trattato, in particolare all'art. 4 e all'art. 60;

Considerando che tali listini devono assicurare agli utilizzatori la possibilità di conoscere la qualità e di calcolare esattamente il costo dei prodotti che vogliono acquistare, come pure di poter paragonare le offerte fatte da fornitori diversi;

Considerando che le regole rispondenti a queste finalità devono essere applicate sia dagli acquirenti rivenditori di merce non trasformata e dai commissionari, sia dalle stesse imprese;

Dopo consultazione del Comitato Consultivo,

DECIDE:

Articolo 1

Le imprese delle industrie dell'acciaio devono pubblicare i loro listini di prezzi e condizioni di vendita conformemente alle prescrizioni della presente decisione.

Tuttavia, le imprese delle industrie del minerale di ferro restano soggette alle disposizioni della decisione n° 4-53 del 12 febbraio 1953.

Articolo 2

Tutti i listini di prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

a) prezzo base per categoria di prodotti

b) extra che vengono applicati, indicando come minimo:

— gli scarti per dimensioni e lunghezze

— le maggiorazioni per qualità e gradazioni

— le maggiorazioni e diminuzioni di quantità per ordinazione

— le tolleranze non soggette a soprapprezzo

— le maggiorazioni per tolleranze ridotte

— come pure tutti i soprapprezzi e maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti

c) luogo di consegna

d) modo di quotazione

e) spese connesse al modo di caricamento

f) sconti, ribassi, premi e qualsiasi altra forma di rimunerazioni concesse ai commercianti, alle organizzazioni di vendita o agli utilizzatori

g) condizioni di pagamento

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi dei listini nelle condizioni fatte agli acquirenti

i) nel caso in cui le condizioni applicabili all'operazione si riferiscano al listino in vigore il giorno dell'ordinazione e ammettano l'eventualità di una revisione

— modalità di questa revisione

Articolo 3

I listini non possono fare riferimento a prodotti che non entrano effettivamente nella gamma di fabbricazione dell'impresa in questione.

Articolo 4

1. *a)* I listini di prezzi e condizioni di vendita sono applicabili soltanto allo scadere del quinto giorno utile dopo l'invio degli esemplari a stampa all'Alta Autorità

b) Devono essere comunicati dai venditori, a richiesta, a ogni persona interessata

c) L'Alta Autorità può decidere di assicurare la loro diffusione mediante una speciale pubblicazione al riguardo.

2. Il capoverso 1 si applica parimenti a ogni modificazione dei listini di prezzi e condizioni di vendita.

Articolo 5

1. Le imprese dovranno fissare le loro condizioni di vendita in modo che i loro acquirenti, le loro organizzazioni di vendita e i loro commissionari si impegnino per la rivendita di merce non trasformata, eccezion fatta per la vendita da magazzino, a conformarsi per i loro listini di prezzi e condizioni di vendita alle regole fissate dalla presente decisione.

Salvo per quanto riguarda i prezzi e condizioni di vendita che sono loro propri, gli acquirenti, le organizzazioni di vendita e i commissionari possono soddisfare il loro obbligo facendo conoscere, nelle condizioni fissate all'art. 4 di cui sopra, gli elementi dei listini di prezzi e condizioni di vendita, stabiliti dalle imprese produttrici in conformità alla presente decisione, che sono applicabili alle loro vendite.

2. Le imprese sono rese responsabili delle infrazioni all'obbligo di cui sopra commesse dai loro agenti diretti, dalle loro organizzazioni di vendita o dai loro commissionari.

Articolo 6

Le disposizioni che precedono sono applicabili ai listini di prezzi e condizioni di vendita da fissare successivamente alla presente decisione e, in ogni caso, a tutti i listini e condizioni in vigore a partire dal 20 maggio 1953.

Tuttavia, il termine di cinque giorni prescritto dall'articolo 4 è obbligatorio solo per quei listini e condizioni che entrano in vigore non prima del 20 maggio 1953.

La data del 20 maggio è spostata al 31 maggio 1953 per i listini e le condizioni stabiliti dai rilaminatori.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 2 maggio 1953.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Jean MONNET

INFORMAZIONI

Lettera inviata dall'Alta Autorità il 29 aprile 1953 ai Governi degli Stati membri della Comunità per notificare l'istituzione del mercato comune dell'acciaio.

Signor Ministro,

Ho l'onore di ricordarLe che, in conformità alle disposizioni del § 8 della Convenzione e alla decisione del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1953, l'istituzione del mercato comune dell'acciaio è stabilita per il 1° maggio 1953.

In applicazione del § 9 della Convenzione, in questa stessa data dovrà essere attuata da ciascun Governo la soppressione dei diritti di entrata e di uscita o delle tasse di effetto equivalente e di ogni restrizione quantitativa alla circolazione dei prodotti dell'acciaio, per i quali il Trattato prevede la libertà di movimento dal momento dell'istituzione del mercato comune dell'acciaio.

A questo riguardo richiamo la Sua attenzione sulle istruzioni elaborate in comune per i servizi doganali e per i servizi di controllo dei cambi dagli esperti dei vari Governi riuniti a Lussemburgo dal 19 al 23 gennaio e dal 14 al 15 aprile 1953.

Stante la necessità di adottare sistemi uniformi in tutti gli Stati membri, mi consenta di insistere nuovamente perchè il Suo Governo applichi, per la determinazione dei prodotti sottoposti al mercato comune, l'accordo attuato tra gli esperti dei Governi e quelli dell'Alta Autorità, e nei pochi casi in cui non si è ancora raggiunto un accordo accetti di applicare a titolo provvisorio i pareri emessi dall'Alta Autorità, che Le sono stati comunicati con lettera del 16 aprile u. s.

Riferendosi al § 2 della Convenzione, l'Alta Autorità notificherà il 1° maggio 1953 di essere in grado di esercitare i poteri che le sono conferiti soltanto all'inizio del periodo di transizione per l'acciaio.

Voglia gradire, ecc....